



**Federazione Gilda - UNAMS**  
**Gilda degli Insegnanti**  
**Segreteria Provinciale di AVELLINO**

Avellino- via Piave, 180  
Grottaminarda- via Nazionale Baronia, 31

e-mail: [segreteria@gildaavellino.it](mailto:segreteria@gildaavellino.it)  
[fgugilda@pec.it](mailto:fgugilda@pec.it)

Sito web: [www.gildaavellino.it](http://www.gildaavellino.it)

AVELLINO 24/10/2022

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "A. MANZONI"-MUGNANO DEL CARDINALE  
Prot. 0004407 del 25/10/2022  
VII (Entrata)

**Ai Dirigenti Scolastici**  
**della Provincia di AVELLINO**  
**All'albo sindacale dell'Istituto**

**Oggetto: Illegittimo orario degli Insegnanti, le ore buche vanno retribuite!**

Giungono alla nostra sede segnalazioni e richieste di chiarimento in merito ad una "pratica" che si va diffondendo tra le scuole della provincia: alcuni DS, in spregio alle norme vigenti, hanno preferito prevedere orari di servizio per gli Insegnanti con molte ore buche, giustificandoli in modo diverso e spesso fantasioso.

Tale gestione dell'orario dei Docenti, che dovrebbe essere usato in via del tutto eccezionale per mere esigenze funzionali della scuola, sembra tendi a diffondersi alla stregua di un costume non meglio definito.

È utile sapere che **la Corte di Cassazione** (sez. Lavoro), **con sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010, ha affermato che il dipendente pubblico, con ore "buche" nel proprio orario di servizio, deve essere retribuito tenendo in considerazione anche queste.**

Infatti, per la Suprema Corte, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale alla prestazione lavorativa, occorrerà tenerne conto ai fini della quantificazione dello stipendio.

Inoltre la prestazione su uno spostamento obbligato, quindi anche l'ora buca per spostarsi da un plesso all'altro, dovrà essere qualificata come lavoro a tutti gli effetti, anche a proposito dei limiti temporali imposti dall'art. 2107 del codice civile.

**La questione è stata affrontata anche dal Ministero del Lavoro con interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010.** In questa sede si è chiarito come **il D.Lgs. n. 66/2003**, superando la normativa contenuta nel RD 1955/1923, **consideri la prestazione lavorativa quale "messa a disposizione" e non più come lavoro effettivo.**

Tale principio ha una precisa corrispondenza con quanto stabilito dalla **Direttiva CE 1993/104**, secondo cui l'orario di lavoro è "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Questo principio di legittimità può avere sviluppi pratici molto importanti nel comparto scuola.

La sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010, infatti, può adattarsi al caso di scuole articolate su più succursali, sedi staccate, oppure al docente avente cattedra oraria esterna. In questi casi, qualora il dipendente dovesse recarsi da una scuola all'altra (a maggior ragione se nell'ambito della stessa giornata), potrebbe legittimamente pretendere che il tempo di spostamento venga considerato a tutti gli effetti quale prestazione lavorativa.

È ovvio ricordare altresì che se l'ora buca prevista era evitabile, il Dirigente in persona potrebbe incorrere in sanzioni ben più gravi, visto che ciò comporterebbe uno spreco di risorse pubbliche, con conseguente "aggravio all'erario".

Né può argomentarsi che tale uso è frutto di accordi in sede di Contrattazione d'istituto, perché, come palesemente risulta, il Contratto d'istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art.1418-1419 del C.C.).

Per questo motivo, **la Gilda degli Insegnanti**, nel diffidare i DS dal procedere a siffatti comportamenti illegittimi, **resta a disposizione di quanti Docenti vogliono vedere tutelati i propri diritti.**

*Cordiali saluti*

**La Coordinatrice provinciale**  
**Prof.ssa Laura Cozza**